
STATUTO

ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – ADESIONE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA – Associazione di Promozione Sociale (APS)".

L'Associazione trae origine dal sodalizio fondato nel 1875 dal Maestro Stefano Tempia.

Articolo 2 – Qualifica giuridica

A seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e può utilizzare l'acronimo "APS".

Articolo 3 – Sede

La sede legale è nel Comune di Torino.

Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative o distaccate.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Il Consiglio Direttivo delibera riguardo alla partecipazione a reti associative presenti sul territorio.

TITOLO II

FINALITÀ – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – RACCOLTA FONDI

Articolo 6 – Finalità

L'Associazione opera senza scopo di lucro perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della cultura musicale, con particolare riferimento al canto corale.

Articolo 7 – Obiettivi

L'Associazione si propone di:

- valorizzare e diffondere la musica corale e strumentale;
- organizzare concerti, rassegne, festival, lezioni-concerto e attività musicali;
- promuovere nuove composizioni e tutelare il patrimonio culturale-musicale;
- favorire collaborazioni con istituzioni pubbliche e private;
- sostenere la crescita culturale degli associati e della comunità.

Articolo 8 – Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare quanto previsto dalla lettera (i) dell'articolo citato, ovvero: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Ai sensi del primo comma dell'art 35 del CTS, l'Associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato sia dei propri associati sia dei destinatari delle attività messe in atto.

Articolo 9 – Attività diverse

Sono possibili attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, purché secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo i principi di verità e trasparenza previsti dall'art. 7 CTS.

TITOLO III ASSOCIATI

Articolo 11 – Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano finalità e principi. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Articolo 12 – Diritti

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle attività, nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento interno;
- votare se iscritti da almeno tre mesi;
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
- accedere ai libri sociali;
- essere informati sulle iniziative associative.

Articolo 13 – Doveri

Gli associati devono:

- rispettare Statuto e regolamenti;
- contribuire alla vita associativa;
- osservare le delibere degli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa.

Articolo 14 – Ruoli artistici

L'Associazione può attribuire titoli interni quali “Accademici Esecutori” e “Accademici Non esecutori”, privi di effetti sui diritti associativi.

Modalità e criteri sono definiti dal regolamento interno.

Articolo 15 – Ammissione

La domanda di adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

In caso di rigetto motivato, l'aspirante associato può chiedere il riesame all'Assemblea.

Articolo 16 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo solo per motivi disciplinari previsti dal regolamento, o gravi comportamenti contrari all'immagine dell'Associazione.

Tale esclusione può essere impugnata davanti all'Assemblea entro 15 giorni.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 17 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (se deliberato);
- il Revisore Legale (se deliberato).

Figure artistiche non deliberative:

- Direttore Artistico;
- Maestro del Coro.

Le due figure artistiche sopraindicate possono coesistere nella stessa persona.

ASSEMBLEA

Articolo 18 – Convocazione e delibere

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, con comunicazione inviata 15 giorni prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 24 del CTS hanno diritto di voto nell'Assemblea gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato stesso.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta trasmessa, anche in forma telematica, al rappresentante. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 19 – Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea:

- approva bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo e gli organi di controllo;
- approva modifiche statutarie;
- decide su ricorsi relativi ad ammissioni ed esclusioni;
- delibera su scioglimento, fusione o trasformazione dell’Associazione.

Articolo 20 – Quorum

Assemblea ordinaria:

- prima convocazione: metà più uno degli associati;
- seconda convocazione: qualunque numero.

Assemblea straordinaria:

- modifiche statuto: presenza di almeno i tre quarti degli associati e maggioranza dei presenti;
- scioglimento: presenza e voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra gli associati.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 22 – Elezioni e durata

Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni inutili si procede al ballottaggio tra i due candidati che alla seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza relativa sulla base dei voti ottenuti nella prima votazione.

Il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni e può essere rinnovato. In caso di dimissioni e in caso di impossibilità per il Presidente di continuare a ricoprire la carica il Vicepresidente provvederà a convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio.

In caso di dimissioni o impossibilità di un consigliere a continuare a ricoprire la carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti e in caso di mancanza o esaurimento dei non eletti, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Articolo 23 – Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione;
- attua le delibere dell'Assemblea;
- delibera su ammissioni ed esclusioni;
- nomina Direttore Artistico e Maestro del Coro;
- approva la programmazione artistica;
- predispone i bilanci;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- delibera sulle attività secondarie.

Inoltre il Consiglio Direttivo nomina eventualmente un Presidente Onorario scelto tra personalità che abbiano contribuito ad illustrare l'attività dell'Accademia.

Articolo 24 – Riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti.

PRESIDENZA

Articolo 25 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Rappresenta legalmente l'Associazione e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 26 bis. In caso di impossibilità o dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, la rappresentanza dell'associazione è assunta ad interim dal consigliere più anziano, che provvede nel più breve tempo possibile a convocare il Consiglio Direttivo per eleggere le nuove cariche.

FIGURE ARTISTICHE

Articolo 27 – Direttore Artistico

È nominato dal Consiglio Direttivo.

Cura la programmazione artistica e sovrintende agli aspetti musicali.

Articolo 28 – Maestro del Coro

È nominato dal Consiglio Direttivo.

Dirige il coro, cura l'attività musicale e didattica.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 29 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS o quando ritenuto opportuno dall'Assemblea. Vigila sull'amministrazione e sulla corretta gestione.

Articolo 30 – Revisore legale

Può essere nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS.

TITOLO V PATRIMONIO – RISORSE – BILANCIO

Articolo 31 – Risorse economiche

Sono risorse dell'Associazione:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali e lasciti;
- proventi da attività culturali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata ammessa dal CTS.

Articolo 32 – Divieto di distribuzione

È vietata qualsiasi ripartizione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Articolo 33 – Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale nel rispetto degli artt. 13 e 87 CTS.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi e depositato nel RUNTS.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

Articolo 34 – Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea secondo i quorum previsti dall'articolo 20.

Articolo 35 – Devoluzione del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 9 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'archivio storico può essere conferito al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino o altra istituzione culturale individuata, previa autorizzazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e le normative vigenti.